

C12107 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE/BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Provvedimento n. 26808

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 ottobre 2017;

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. n. 217/98 recante *"Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato"*;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pervenuta in data 28 luglio 2017, successivamente integrata in data 5 settembre 2017;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 6 ottobre 2017, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LE PARTI

1. Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche MEF), è un'amministrazione pubblica centrale e, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, provvede alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista. In particolare, il MEF detiene partecipazioni dirette in società quotate¹ e non quotate - tra cui alcune società *in house*², nonché indirette attraverso Cassa Depositi e Prestiti³. Nonostante il MEF detenga il controllo delle società partecipate, nei casi in cui sussiste autonomia degli organi amministrativi in ordine alle decisioni strategiche e operative assunte dalle stesse, non si ritiene configurabile la sussistenza di un unico gruppo, tra le società partecipate dal MEF, sottoposto alla medesima funzione di coordinamento⁴.

2. Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche MPS) è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, che opera nell'attività bancaria e nell'offerta dei prodotti di risparmio gestito e assicurativi. Il gruppo MPS è attivo nell'offerta dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi con una rete diffusa a livello nazionale e con quote di rilievo in tutte le aree di business in cui opera. Il fatturato, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato da MPS nel 2016 in Italia è stato pari a circa 15 miliardi di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione di MPS da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso un aumento di capitale a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte dello stesso MEF, nel rispetto di quanto determinato dalle disposizioni del Decreto Legge n. 237/2016 (convertito in legge n. 15/2017), in particolare ai sensi dell'articolo 18, comma 3, e del conseguente mutamento dell'assetto del controllo di MPS, che sarà detenuto dal MEF.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

¹ [A titolo esemplificativo, si ricordano ENEL S.p.A., ENI S.p.A., Leonardo S.p.A. e Poste Italiane S.p.A..]

² [A titolo esemplificativo, si ricordano FS S.p.A., RAI S.p.A., ANAS S.p.A. e STMicroelectronics Holding N.V. Tra le società *in house*, figurano invece Consap S.p.A., Consip S.p.A., SOGEI S.p.A., SOSE S.p.A., Studiare Sviluppo S.r.l.]

³ [L'attività di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di gestione delle partecipazioni trasferite dal MEF si distingue in gestione ordinaria e gestione separata. Nella gestione ordinaria di CDP rientrano tutte le attività diverse da quelle attribuite alla gestione separata. Nella gestione separata rientra la concessione di finanziamenti agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, utilizzando, come provvista, il risparmio postale garantito dallo Stato e i fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. La gestione separata mantiene una disciplina speciale, in virtù della quale spettano al Ministro dell'economia e delle finanze poteri di indirizzo e di definizione dei criteri di svolgimento dell'attività, come disciplinata dall'art. 5 del D.L. n. 269/03, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Sulla base di tali disposizioni, la Commissione Europea ha ritenuto, in merito alla partecipazione in ENI assegnata alla gestione separata di CDP, che "il MEF può esercitare un'influenza diretta su tali attività. (...) Si può quindi ritenere che tale quota è gestita come se fosse una partecipazione detenuta direttamente dal MEF e attribuita a CDP a fini meramente amministrativo contabili", cfr. decisione della Commissione europea del 29 settembre 2010, caso COMP 39.315, ENI.]

⁴ [In particolare, con riferimento all'acquisizione di SNAM da parte di CDP (caso C/11965, provv. n. 23824 del 8 agosto 2012) assumono specifico rilievo le disposizioni contenute nel DPCM 25 maggio 2012, in base alle quali la partecipazione in Snam acquisita da CDP, per quanto inserita nella gestione separata, è gestita con le regole di governance della gestione ordinaria, dunque senza che su di essa sia esercitata alcuna influenza diretta del MEF.]

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è stato superiore a 499 milioni di euro e il fatturato dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 50 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

5. Con parere pervenuto in data 6 ottobre 2017, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'equilibrio concorrenziale nel mercato della produzione e della distribuzione assicurativa.

V. VALUTAZIONI

a) Premessa

6. In via preliminare, appare opportuno evidenziare che l'operazione si inserisce nel contesto di crisi che ha interessato alcune banche italiane negli ultimi anni e, in particolare, come noto, MPS. L'operazione di ricapitalizzazione in esame è finalizzata a evitare o porre rimedio ad una grave perturbazione dell'economia, che potrebbe manifestarsi in assenza dell'operazione stessa, preservando la stabilità finanziaria del sistema bancario nazionale.

In particolare, a fronte della richiesta del 23 dicembre 2016 con cui la Banca Centrale Europea (di seguito, BCE) ha comunicato a MPS la necessità di un capitale regolamentare per un importo di € 8,8 miliardi su base consolidata, MPS ha formalizzato al MEF la richiesta di intervento dello Stato, ai sensi del D.L. n. 237/2016. Successivamente, in data 4 luglio 2017, la Commissione Europea ha approvato un intervento di ricapitalizzazione da parte dello Stato in quanto ritenuto compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato⁵.

7. Per quel che concerne la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'Operazione, si osserva che in ragione dell'attività svolta da MPS, società *target*, la stessa interessa diversi mercati, in oltre 100 ambiti territoriali, ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nonché nel settore del risparmio gestito e amministrato, del *leasing* e del *factoring*, dell'emissione di carte di credito e di debito, nonché alcuni mercati dei settori assicurativi vita e danni, in numerose regioni e province italiane. Sin da subito si anticipa, tuttavia, come l'operazione si caratterizzi per l'assenza di effetti di sovrapposizione tra le attività svolte dalle Parti.

b) Mercati della raccolta bancaria

8. Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. Secondo la prassi dell'Autorità in tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale⁶.

Sotto il profilo geografico, in considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale.

In esso l'attività di MPS, come si evince dalla Tabella 1, è diffusa in numerose Province e Regioni, nelle quali la quota di mercato a livello provinciale è in generale inferiore al 30%, con la sola eccezione della Provincia di Siena, con una quota pari a circa il [50-60%].

Tabella 1: Mercati provinciali della raccolta bancaria

Province	Monte dei Paschi
SIENA	[40-50%]
GROSSETO	[20-30%]
MANTOVA	[20-30%]
MASSA CARRARA	[20-30%]
LIVORNO	[20-30%]
AREZZO	[20-30%]
REGGIO CALABRIA	[10-20%]
LUCCA	[10-20%]
FIRENZE	[10-20%]
PADOVA	[10-20%]
TARANTO	[10-20%]

⁵ [L'autorizzazione della Commissione europea è intervenuta in conseguenza dell'accordo tra il Governo italiano e la stessa Commissione europea sul Piano di Ristrutturazione 2017-2021 presentato da MPS.]

⁶ [Da ultimo, si considerino ad esempio C12087 - UBI/Nuova CariChieti-Nuova Banca Marche-Nuova Banca Etruria autorizzata con provvedimento n. 26552 del 12 aprile 2017, C12094 - BPER Banca/Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara autorizzata con provvedimento n. 26621 del 24 maggio 2017 e C12103 - Intesa SanPaolo/Rami di azienda di Banca Popolare Vicenza-Veneto Banca autorizzata con provvedimento n. 26658 del 5 luglio 2017.]

FERRARA	[10-20%]
PRATO	[10-20%]
MESSINA	[10-20%]
SIRACUSA	[10-20%]
SALERNO	[10-20%]
PISA	[10-20%]
PISTOIA	[10-20%]
LECCE	[10-20%]
PERUGIA	[10-20%]
LATINA	[10-20%]
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	[10-20%]
TERNI	[10-20%]

Dal punto di vista concorrenziale, dal momento che il MEF non opera in tali mercati, l'Operazione si sostanzia nella sostituzione di un operatore con un altro, e pertanto l'Operazione non è idonea a determinare alcuna modifica degli assetti concorrenziali preesistenti. A ciò si aggiunga che nelle Province in cui opera MPS si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali ad esempio Gruppo Unicredit e Gruppo IntesaSan Paolo.

9. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'Operazione non appare sollevare criticità concorrenziali, non essendo espressione di per sé della costituzione e/o del rafforzamento di una posizione dominante. Pertanto, si ritiene che l'Operazione non sia idonea a restringere l'offerta degli altri concorrenti e, dunque, non appare suscettibile di incidere in maniera significativa sull'assetto concorrenziale dei mercati della raccolta bancaria nelle Province interessate.

c) Mercati degli impieghi

10. Nell'ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.

11. Anche con riguardo al mercato *sub* (i) famiglie consumatrici, come si può osservare dalla Tabella 2, l'attività di MPS è diffusa in numerose Province e Regioni, in particolare del Centro-Nord Italia, nella maggior parte delle quali, tuttavia, la quota di mercato è in generale inferiore al 30%.

Tabella 2: Mercati provinciali impieghi bancari (famiglie consumatrici)

Province	Monte dei Paschi di Siena
SIENA	[40-50%]
GROSSETO	[30-40%]
LIVORNO	[20-30%]
AREZZO	[20-30%]
MANTOVA	[20-30%]
MASSA CARRARA	[20-30%]
LUCCA	[20-30%]
PRATO	[10-20%]
TARANTO	[10-20%]
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	[10-20%]
LATINA	[10-20%]
ISERNIA	[10-20%]
MESSINA	[10-20%]
PADOVA	[10-20%]
REGGIO CALABRIA	[10-20%]
SALERNO	[10-20%]
PISA	[10-20%]
AGRIGENTO	[10-20%]
CAMPOBASSO	[10-20%]

BRINDISI	[10-20%]
CALTANISSETTA	[10-20%]
VITERBO	[10-20%]
SIRACUSA	[10-20%]
PERUGIA	[10-20%]
PISTOIA	[10-20%]
TRAPANI	[10-20%]
L'AQUILA	[10-20%]
ROVIGO	[10-20%]
LECCE	[10-20%]
PESCARA	[10-20%]
ASCOLI PICENO	[10-20%]
BARI	[10-20%]
TERNI	[10-20%]
FERRARA	[10-20%]
CATANIA	[10-20%]
ENNA	[10-20%]
PALERMO	[10-20%]
NAPOLI	[10-20%]

Nelle sole province di Siena e Grosseto, MPS detiene una quota superiore al 30%, pari rispettivamente al [40-50%] e al [30-40%], nelle quali, a prescindere dal fatto che il MEF non opera in tali mercati, sono comunque presenti numerosi e qualificati concorrenti in grado di disciplinare, anche in termini reputazionali, il comportamento della Parte, quali, ad esempio, il Gruppo Banca Nazionale del Lavoro e il Gruppo Intesa SanPaolo.

12. Anche per quanto concerne i mercati delle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni (c.d. PMI), delle imprese di medie e grandi dimensioni e degli enti pubblici, in ragione della circostanza per cui il MEF non opera sugli stessi, l'operazione non è idonea a modificare le dinamiche concorrenziali preesistenti, indipendentemente dal posizionamento di MPS su tali mercati.

13. Pertanto, anche nei mercati degli impieghi, l'Operazione, configurando la sostituzione di un operatore con un altro, non appare suscettibile di porre in essere alterazioni degli assetti concorrenziali.

d) Mercati del credito al consumo

14. L'Operazione interessa il settore del credito al consumo, che ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga forma di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, all'interno del settore del credito al consumo è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: (i) il credito diretto, erogato nella forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e (ii) il credito finalizzato, ossia destinato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, rapporto tra domanda e offerta e, pertanto, come già affermato dall'Autorità, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni commerciali⁷.

15. Quanto al credito al consumo diretto, elemento peculiare è il contatto diretto tra finanziatore e consumatore, che dà vita ad un rapporto bilaterale. In tale ambito sono ricompresi i finanziamenti effettuati principalmente attraverso prestiti personali, mediante carte di credito *revolving* (vale a dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell'impegno del cliente di restituire gli importi sulla base di una rata minima mensile concordata), nonché quelli mediante cessione del quinto dello stipendio. Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è tipicamente circoscritta ai confini regionali.

16. Il credito al consumo finalizzato, invece, è caratterizzato dall'erogazione di un finanziamento basata su un rapporto trilaterale tra la banca (o società finanziaria specializzata), il cliente e il *dealer* convenzionato. Il credito finalizzato include i finanziamenti per l'acquisto di beni e/o servizi diversi e, convenzionalmente, si distingue tra credito finalizzato all'acquisto di autoveicoli e credito finalizzato all'acquisto di altri beni o servizi. La dimensione geografica del mercato

⁷ [Cfr, tra gli altri, provv. 17823 del 18 ottobre 2009, caso C8660 – Unicredit Italiano/Capitalia, provv. 21638 del 30 settembre 2010, caso C10702 – ICCREA Holding/Soluzio Consumer Credit, provv. 21941 del 15 dicembre 2010, caso C10854 – Société des Paiements Pass/Carrefour Servizi Finanziari, provv. 26141 del 27 luglio 2016, caso C12063 Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo, da ultimo provv. 26552 del 12 aprile 2017, caso C12087 - Unione di Banche Italiane/Nuova Cassa di Risparmio di Chieti-Nuova Banca delle Marche-Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio.]

del credito al consumo finalizzato è nazionale, in considerazione dell'omogeneità delle caratteristiche di produzione e commercializzazione dei servizi in parola sull'intero territorio nazionale.

17. In base ai dati forniti dal MEF, nel mercato del credito al consumo la quota di mercato detenuta dal Gruppo MPS a livello nazionale, nel 2016, è stata pari all'[0 -5%], in diminuzione rispetto al 2015.

18. Dal momento che il MEF non è presente sui mercati del credito al consumo, anche in questo caso l'Operazione configura la sostituzione di un operatore con un altro e, pertanto, non è suscettibile di dar luogo ad alterazioni dei precedenti equilibri concorrenziali.

e) Settori del risparmio gestito e del risparmio amministrato

19. Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare.

Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto.

La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a livello provinciale.

20. Il settore del risparmio amministrato ricomprende la compravendita, a fini di investimento, di strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari. La dimensione geografica rilevante appare essere limitata ad un'area che non si estende oltre i confini provinciali.

21. Sulla base delle informazioni del MEF, che non è operativo nei mercati del risparmio gestito e del risparmio amministrato, la quota di MPS sui medesimi mercati è stata pari, nel 2016, al [0 - 5%] a livello nazionale. Sulla base di quanto precede, si rileva la sostituzione di un operatore con un altro e, quindi, la neutralità dell'operazione dal punto di vista antitrust.

f) Mercato del leasing

22. Il *leasing* è il contratto di locazione di beni necessari all'esercizio di un'attività di impresa dietro pagamento di un canone periodico. Secondo precedenti decisioni dell'Autorità, tale settore comprende i due segmenti del *leasing* operativo e del *leasing* finanziario.

Le due tipologie di *leasing* si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che presenta il *leasing* operativo, il quale permette all'impresa di rinnovare con maggior frequenza le apparecchiature necessarie all'esercizio della propria attività, limitando i rischi dell'obsolescenza tecnologica di tali beni. Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che la proprietà del bene non viene trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di riscatto, circostanza viceversa prevista in operazioni di *leasing* finanziario. Dal lato dell'offerta, si registra una sostituibilità imperfetta. Mentre il *leasing* finanziario è un'attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco, l'offerta di *leasing* operativo è consentita anche a società commerciali e intermediari finanziari.

Dal punto di vista geografico, il settore del *leasing* ha dimensione nazionale, in considerazione del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di assistenza organizzata a livello nazionale.

23. Sulla base delle informazioni fornite dal MEF, che non opera in tale settore, il Gruppo MPS è attivo nel mercato del *leasing* per una quota di mercato pari, nel 2016, al [0 - 5%], in diminuzione rispetto al 2015. Anche in questo settore, l'operazione non evidenzia criticità concorrenziali, dando luogo alla mera sostituzione di un operatore con un altro.

g) Mercati assicurativi

24. Con riferimento ai settori assicurativi, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzioni rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, per ciascun ramo, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione provinciale.

25. Sulla base di informazioni fornite dal MEF, nel mercato assicurativo MPS è attiva nel mercato della distribuzione attraverso la vendita di polizze di altre compagnie, in particolare, AXA. La quota di mercato detenuta da MPS, nel 2016, in tutti i rami vita è stata contenuta e stimabile nel [0 - 5%], in calo rispetto al 2015, mentre nel settore danni è attiva nei rami 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, con quote contenute e stimabili in circa il [0 - 5%].

Pertanto, anche in tali mercati, in ragione della non operatività del MEF, l'Operazione non appare suscettibile di dar luogo ad alterazioni degli assetti di mercato idonei a costituire o rafforzare una posizione dominante, anche indipendentemente della presenza di numerosi e qualificati concorrenti.

h) Mercati degli strumenti di pagamento

26. Ulteriore settore interessato dall'Operazione è quello degli strumenti di pagamento tramite carte. Nell'ambito del settore delle carte di pagamento è possibile individuare tre distinti mercati: il mercato dell'emissione di carte (*i.e. card*

issuing), quello del convenzionamento degli esercenti (*i.e. merchant acquiring*) e quello del *processing* operativo ed informatico (*i.e. processing*). All'interno di tali mercati, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, i sistemi di pagamento si differenziano tra carte di credito e carte di debito, ciascuna delle quali individua un distinto mercato rilevante.

27. Con riferimento alle carte di credito, il mercato rilevante dal punto di vista merceologico è quello dell'attività di emissione delle carte di credito e di convenzionamento degli esercenti, comprensiva delle fasi tecniche di *processing* delle transazioni realizzate.

Quanto alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, però, di avere unicamente la funzione di pagamento, tra l'altro con un limite di spesa di solito molto contenuto, e non quella di credito, in quanto l'addebito sul conto corrente coincide di norma con la data in cui è avvenuta l'operazione di pagamento e di garanzia di pagamenti futuri.

Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per quelle di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente uniformi all'interno del territorio nazionale ed è nell'ambito di tale area che viene pertanto delimitato il mercato geografico rilevante.

28. Il Gruppo MPS è attivo esclusivamente nel comparto dell'emissione di carte di pagamento, con una quota di mercato, nel 2016, pari al [0 - 5%], in calo rispetto al 2015.

29. Anche con riguardo al mercato dell'emissione di carte di pagamento (*i.e. card issuing*), stante la non operatività del MEF, l'Operazione non è idonea a porre in essere criticità di natura concorrenziale.

VI. CONCLUSIONI

30. Dal momento che il MEF, né direttamente, né attraverso le società partecipate *in house*, risulta attivo in alcuno dei suddetti mercati, dal punto di vista concorrenziale l'Operazione si sostanzia nella sostituzione di un operatore con un altro, e pertanto non appare suscettibile di alterare le preesistenti dinamiche di mercato, in quanto inidonea a costituire o rafforzare una posizione dominante nei sopra individuati mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella